

Registro Generale n. 8

ORDINANZA DEL SINDACO

N. 8 DEL 22-10-2020

Ufficio: SETTORE EDILIZIA-URBANISTICA-AMBIENTE

**Oggetto: MISURE PER IL CONTENIMENTO DELL'INQUINAMENTO
ATMOSFERICO DA ATTUARSI NELLA STAGIONE INVERNALE
2020-2021**

L'anno duemilaventi addì ventidue del mese di ottobre, il Sindaco CECCHINATO MATTEO

PREMESSO che la Regione Veneto con deliberazione del Consiglio regionale n. 90 del 19 aprile 2016 ha approvato l'aggiornamento del Piano Regionale di Tutela e Risanamento dell'Atmosfera (P.R.T.R.A.), il quale nell'intento di rispettare gli obiettivi di qualità dell'aria posti dalle Direttive europee e dalla normativa nazionale, individua misure strutturali e permanenti da attuare su aree vaste - di breve, medio e lungo periodo - la cui adozione consente di ridurre progressivamente le emissioni in atmosfera con la finalità di conseguire il rispetto dei valori limite di qualità dell'aria;

VISTO il D.Lgs. 13.8.2010, n. 155 "Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'Aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa" che stabilisce, tra l'altro, il valore limite di 24 ore per la protezione della salute umana pari a 50 ug/m3 (come media giornaliera della concentrazione di PM10) da non superare più di 35 volte nell'arco dell'anno civile al fine di evitare, prevenire o ridurre gli effetti dannosi sulla salute umana o per l'ambiente nel suo complesso;

PRESO ATTO che:

- con Deliberazione di Giunta Regionale n. 836 del 06/06/2017 è stato approvato il Nuovo accordo di programma per l'adozione coordinata e congiunta di misure di risanamento per il miglioramento della qualità dell'aria del Bacino Padovano" sottoscritto dal Ministro dell'Ambiente e dai Presidenti di Regione Veneto, Lombardia, Piemonte ed Emilia Romagna, per l'attuazione di misure congiunte per il miglioramento della qualità dell'aria;
- le misure congiunte di BACINO PADANO individuate, strutturali e temporanee, sono prioritariamente rivolte al settore traffico (limitazione veicoli diesel), ai generatori di calore domestici a legna, alle combustioni all'aperto e alla riduzione dell'inquinamento prodotto dalle attività agricole e zootecniche;

CONSIDERATO che in data 17 Settembre 2020 si è tenuta una seduta del tavolo Tecnico Zonale (T.T.Z.) dell'agglomerato di Padova "IT0510", di cui fa parte anche il Comune di Casalsérugo integrato con i restanti Comuni avente una popolazione superiore ai 15.000 abitanti, nella quale si è preso atto delle misure di contenimento dell'inquinamento atmosferico previste dalla DGRV n 836/2017 come individuate durante il Comitato di Indirizzo e Sorveglianza (CIS) del 06/09/2018 da adottare nel periodo invernale;

RILEVATO che l'accordo di programma succitato prevede:

- le misure temporanee e omogenee da applicare a livello locale, attivate in funzione del progressivo peggioramento della qualità dell'aria secondo il seguente meccanismo:

nessuna allerta - semaforo verde: nessun superamento misurato, nella stazione di riferimento del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10, azioni base per l'intero periodo invernale da ottobre 2020 al 31/03/2021;

livello di allerta 1 - semaforo arancio: attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore di 50 micron/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata da ARPAV nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti: misure aggiuntive a quelle di livello verde;

livello di allerta 2 - semaforo rosso: attivato dopo 10 giorni consecutivi di superamento, nella stazione di riferimento, del valore limite giornaliero sulla base della verifica effettuata il lunedì e giovedì (giorni di controllo) sui dieci giorni antecedenti: ulteriori misure aggiuntive a quelle di livello 1°;

- il meccanismo di attivazione, non attivazione e disattivazione delle misure temporanee di livello 1 e 2 sulla base della verifica da parte di ARPAV dei dati di qualità dell'aria nella stazione di riferimento e delle previsioni meteorologiche più meno favorevoli alla dispersione degli inquinanti;

VISTA la disposizione del Tavolo Tecnico Zonale "Area Metropolitana di Padova" n. 40 del 17/09/2020, pervenuta al Protocollo dell'Ente con n. 7797 il 22/09/2020, nella quale, in applicazione dei provvedimenti contenuti nella DGRV 836/2017, si approvano per la prossima stagione invernale 2020/2021, le misure di limitazione per gli autoveicoli, unitamente alle altre misure previste dalla surrichiamata D.G.R.V. N. 836/2017;

RILEVATO che il Sindaco può adottare interventi di tipo strutturale e/o provvedimenti emergenziali con l'obiettivo di contenere e ridurre i picchi di inquinamento che si possono verificare a livello urbano;

TENUTO CONTO che il periodo di attuazione delle suddette misure temporanee e omogenee vale per il semestre invernale da ottobre 2020 al 31 marzo 2021;

ATTESA la necessità di assumere iniziative per contrastare l'inquinamento atmosferico e migliorare la qualità dell'aria tenuto conto dell'Accordo Padano e del CIS succitato;

TENUTO CONTO altresì delle caratteristiche territoriali su cui si va ad incidere con i suddetti provvedimenti:

VISTI:

- la L.R. Veneto 33/85 e ss.mm.ii "Norme per la tutela dell'ambiente";
- la Legge 10/1991 "Norme per l'attuazione del Piano energetico nazionale in materia di uso nazionale dell'energia, di risparmio energetico e di sviluppo delle fonti rinnovabili di energia";
- il D.Lgs 267/2000 "Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli Enti Locali";
- il Dlgs 155/2010 Attuazione della direttiva 2008/50/CE relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa;
- il DPR 74/2013 "Regolamento recante definizione dei criteri generali in materia di esercizio, conduzione, controllo, manutenzione e ispezione degli impianti termici per la climatizzazione invernale ed estiva degli edifici e per la preparazione dell'acqua calda per usi igienici sanitari, a norma dell'articolo 4, comma 1, lettere a) e c), del d.lgs. 19 agosto 2005, n. 192";
- il DM 186/2017 "Regolamento recante la disciplina dei requisiti, delle procedure e delle competenze per il rilascio di una certificazione dei generatori di calore alimentati a biomasse combustibili solide";
- la Disposizione del TTZ "IT0510" Agglomerato di Padova" n. 40 del 17/09/2020;
- l'art. 50 del D.Lgs. 18 agosto 2000 n. 267;
- lo Statuto del Comune di Casalsérugo;

ORDINA

A tutta la Cittadinanza e sull'intero territorio comunale, di applicare, nel PERIODO INVERNALE 31/10/2020- 31/03/2021, le seguenti misure finalizzate alla riduzione delle emissioni di inquinanti in atmosfera

NESSUNA ALLERTA - "**SEMAFORO VERDE**" *nessun superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10 secondo le persistenze di cui ai punti successivi:*

1. il divieto di circolazione:
 - di **autoveicoli** alimentati a **benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1** dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
 - di **autoveicoli (commerciali e non)** alimentati a **gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2"** dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
 - dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell'01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;nei periodi dal **31/10/2020 al 18/12/2019 e dal 07/01/2021 al 31/03/2021**, nelle giornate **dal Lunedì al Venerdì**, con esclusione dei giorni festivi infrasettimanali, con le **eccezioni indicate all'allegato A** che fa parte integrante della presente disposizione;
2. il divieto di **sosta con motore acceso** alle seguenti categorie di veicoli:
 - autobus del trasporto pubblico, nella fase di stazionamento ai capolinea;
 - veicoli della categoria "N" durante le fasi di carico/scarico delle merci;
 - autoveicoli in attesa ai passaggi a livello;
 - autoveicoli in coda "lunga" ai semafori;
3. il **divieto della combustione all'aperto** del materiale vegetale di cui all'articolo 182 comma 6-bis del decreto legislativo n. 152/2006 e della DGRV n. 122/2015 "*indicazioni inerenti la combustione dei residui vegetali agricoli e forestali in attuazione dell'art. 182 comma 6 bis del D.Lgs. 152/2006*", in tutti i casi previsti da tale articolo nelle zone presso le quali risulta superato uno o più dei valori limite del PM10 e/o il valore obiettivo del benzo(a)pirene;
4. il **limite di 19 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
5. il **divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" e di continuare ad utilizzare generatori con una classe di prestazione emissiva inferiore a "3 stelle" (classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186) in presenza di impianto di riscaldamento alternativo (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
6. l'**obbligo** di utilizzare, nei generatori di calore a pellet di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
7. **di prevedere**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami, l'applicazione di corrette modalità di spandimento dei liquami e l'interramento delle superfici di suolo oggetto dell'applicazione di fertilizzanti**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

1. al verificarsi del PRIMO LIVELLO ALLERTA "SEMAFORO ARANCIO"

Attivato dopo 4 giorni consecutivi di superamento misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (da Arpav) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui quattro giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

ORDINA

1.A) il divieto di circolazione:

- di **autoveicoli** alimentati a **benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1** dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di **autoveicoli (commerciali e non)** alimentati a **gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 2"** dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

Ordinanza ORDINANZE SINDACO n.8 del 22-10-2020 COMUNE DI CASALSERUGO

- dei **motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi** immatricolati prima dell' 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
tutti i giorni, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;
- 1B) **il divieto** di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti almeno per la classe "3 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta **dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186**;
- 1C) **il divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo *intrattenimento, etc...*), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, fatta salva la deroga in occasione di eventuali manifestazioni;
- 1D) **il limite di 19 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 1E) **il divieto** per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 1F) **il divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- 1G) **il potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- 1H) **il divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- 1I) **l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 1J) **di prevedere**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);

2. al verificarsi del SECONDO LIVELLO ALLERTA "SEMAFORO ROSSO"

Attivato dopo il 10° giorno di superamento consecutivo misurato nella stazione di riferimento del valore di 50 microgrammi/mc della concentrazione di PM10, sulla base della verifica effettuata (*da Arpav*) nelle giornate di lunedì e giovedì (giornate di controllo) sui 10 giorni antecedenti. Le misure temporanee, da attivare entro il giorno successivo a quello di controllo (ovvero martedì e venerdì), restano in vigore fino al giorno di controllo successivo.

ORDINA

2A. **il divieto** di circolazione:

- di autoveicoli alimentati a benzina "No-Kat"(Euro 0) ed Euro 1 dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- di autoveicoli (commerciali e non) alimentati a gasolio di categoria inferiore o uguale ad "Euro 3" dalle ore 8:30 alle ore 18:30;
- dei motoveicoli e ciclomotori a 2 tempi immatricolati prima dell' 01.01.2000 o non omologati ai sensi della direttiva 97/24/EC, dalle ore 8:30 alle ore 18:30;

tutti i giorni, con le eccezioni indicate all'allegato A che fa parte integrante della presente disposizione;

- 2B. **il divieto** di utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa (in presenza di impianto di riscaldamento alternativo) aventi prestazioni energetiche ed emissive che non sono in grado di rispettare i valori previsti **almeno** per la classe "4 stelle" in base alla classificazione ambientale introdotta **dal Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186** (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- 2C. **il lavaggio delle strade** (solo con temperature maggiori di 3° C);
- 2D. **il divieto assoluto**, per qualsiasi tipologia (falò rituali, barbecue e fuochi d'artificio, scopo intrattenimento, etc...), **di combustioni all'aperto** anche relativamente alle deroghe consentite dall'art. 182, comma 6 bis, del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 rappresentate dai piccoli cumuli di residui vegetali bruciati in loco, fatta salva la deroga in occasione di eventuali manifestazioni;
- 2E. **il limite di 19 °C** (con tolleranza di 2°C) per le temperature medie delle abitazioni e spazi ed esercizi commerciali;
- 2E. **il divieto** per tutti i veicoli di sostare con il motore acceso;
- 2F. **il divieto di spandimento dei liquami zootecnici** e, in presenza di divieto regionale, divieto di rilasciare le relative deroghe;
- 2G. **il potenziamento dei controlli** con particolare riguardo a rispetto divieti di limitazione della circolazione veicolare, di utilizzo degli impianti termici a biomassa legnosa, di combustioni all'aperto e di divieto di spandimento dei liquami;
- 2H. **il divieto di installazione di generatori di calore alimentati a biomassa** con una classe di prestazione emissiva inferiore alla classe "4 stelle" secondo la classificazione ai sensi del Decreto Ministero Ambiente del 07/11/2017 n. 186 (*misura permanente anche oltre il periodo di riferimento*);
- 2I. **l'obbligo di utilizzare, nei generatori di calore a pellet** di potenza termica nominale inferiore ai 35 kW, pellet che, oltre a rispettare le condizioni previste dall'Allegato X, Parte II, sezione 4, paragrafo 1, lettera d) alla parte V del decreto legislativo n. 152/2006, sia certificato conforme alla classe A1 della norma UNI EN ISO 17225-2 da parte di un Organismo di certificazione accreditato, prevedendo altresì obblighi di conservazione della documentazione pertinente da parte dell'utilizzatore;
- 2J. **di prevedere**, ove ammesso dalle relative norme di riferimento, nelle autorizzazioni integrate ambientali, nelle autorizzazioni uniche ambientali e nei programmi di azione di cui alla direttiva 91/676/CEE (direttiva nitrati), l'applicazione di pratiche finalizzate alla riduzione delle emissioni prodotte dalle attività agricole, **quali la copertura delle strutture di stoccaggio di liquami**, ove tali pratiche risultino tecnicamente fattibili ed economicamente sostenibili;

INVITA

i titolari e/o gestori di attività commerciali e assimilabili (quali negozi, magazzini di vendita all'ingrosso o al minuto, supermercati ed esposizioni) di tenere chiuse le porte di accesso ai rispettivi locali;

INFORMA

- **la NON ATTIVAZIONE DEL LIVELLO SUCCESSIVO A QUELLO IN VIGORE** (*conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017*)

"Se nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì l'analisi dei dati della stazione di riferimento porterebbe ad una variazione in aumento del livello esistente (ovvero da verde ad arancio e da arancio a rosso), ma le previsioni meteorologiche e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso e per il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti, il nuovo livello non si attiva e rimane valido il livello in vigore fino alla successiva giornata di controllo".

(Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure)

- **CONDIZIONI DI RIENTRO AL LIVELLO VERDE (NESSUNA ALLERTA)** (conformemente all'allegato A della DGRV 836 del 06 giugno 2017)

"Il rientro da un livello di criticità qualunque esso sia (arancio o rosso) avviene se, sulla base della verifica effettuata nelle giornate di controllo di lunedì e giovedì sui dati delle stazioni di riferimento, si realizza una delle due seguenti condizioni:

- 1) la concentrazione del **giorno precedente** il giorno di controllo è misurata **al di sotto** del valore limite di 50 microgrammi/mc e le **previsioni meteorologiche** e di qualità dell'aria prevedono per il giorno in corso ed il giorno successivo condizioni favorevoli alla dispersione degli inquinanti;
- 2) si osservano **due giorni consecutivi** di concentrazione misurata **al di sotto** del valore limite di 50 microgrammi/mc nei quattro giorni precedenti al giorno di controllo.

Il rientro al livello verde ha effetto a partire dal giorno successivo a quello di controllo". (Nota: Arpav comunica il livello raggiunto; ai Comuni spetta l'applicazione delle misure)

- **Che l'indicazione del livello di allerta (colore del livello) è comunicata sui seguenti siti internet:**

<http://www.comune.casalserugo.pd.it>

http://www.arpa.veneto.it/inquinamento/bolletino_allertrta_PM10.php;

AVVISA

- Che la presente ordinanza diverrà immediatamente esecutiva con la pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune di Casalserugo e che ne sarà data ampia diffusione mediante il sito internet comunale e altri mezzi ritenuti più opportuni ai fini della sua ampia conoscibilità per tutto il tempo di validità della stessa;
- Che il corpo di Polizia Locale dell'Unione "Pratiarcati", le Forze dell'Ordine e chiunque preposto all'attività di controllo cureranno l'osservanza delle prescrizioni contenute nella presente ordinanza;
- Che Avverso la presente ordinanza è ammesso:
 - il ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale entro il termine di sessanta giorni dalla data di avvenuta pubblicazione;
 - il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica ai sensi del DPR 24/11/1971 n° 1199, entro il termine di centoventi giorni dalla data di avvenuta pubblicazione all'Albo Pretorio del Comune.
- Che la violazione alle disposizioni della presente ordinanza è soggetta all'applicazione della sanzione amministrativa pecuniaria da € 25,00 a € 500,00 ai sensi dell'art. 7bis, comma 1bis del D.Lgs. 267/2000.

Il Sindaco
(Arch. Matteo Cecchinato)

Letto e sottoscritto a norma di legge.

IL SINDACO
CECCHINATO MATTEO

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Della suesesa ordinanza viene iniziata oggi la pubblicazione all'Albo Pretorio per 15 giorni consecutivi dal 22-10-2020 al 06-11-2020

Lì 22-10-2020

L'ADDETTO ALLA PUBBLICAZIONE